

XLIII.

TORNATA DEL 4 LUGLIO 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — Messaggio del presidente della Corte dei conti — Sunto di petizioni — Elenco di omaggi — Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti pei comuni di Roscigno, Colliano ed Alliano » (N. 96) — Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 30 marzo 1893, n. 193, concernente le opere di 3^a, 4^a e 5^a categoria » (N. 99) — Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della maggiore spesa di L. 350,000 per i lavori di compimento del Policlinico Umberto I in Roma » (N. 133) — Approvazione del disegno di legge: « Ordinamento del personale tecnico governativo di sanità marittima » (N. 118) — Approvazione del progetto di legge: « Modificazione della legge 2 agosto 1897, n. 382, portante provvedimenti per la Sardegna » (N. 119) — Discussione del progetto di legge: « Modificazione alla legge sull'ordinamento del R. esercito e alla legge sull'avanzamento del R. esercito » (N. 114) — Non ha luogo discussione generale, e, senza discussione, si approvano i due articoli del progetto — Il ministro della guerra dichiara di accettare l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, che è approvato — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Approvazione di tre contratti di vendita di boschi demaniali ai comuni di S. Stino di Livenza e Portogruaro » (N. 126) — Approvazione del progetto di legge: « Provvedimenti concernenti il personale dell'Amministrazione del Catasto e dei servizi tecnici di finanza » (N. 128) — Approvazione del progetto di legge: « Autorizzazione della maggiore spesa di L. 100,000 per la costruzione del porto di rifugio a Scilla » (N. 130) — Discussione del disegno di legge: « Assegnazione e riparto di fondi per le opere di bonifica di 1^a categoria di cui all'art. 64 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195 » (N. 112) — Parla, nella discussione generale, il senatore Figoli, al quale risponde il ministro dei lavori pubblici — Chiusura della discussione generale — Senza discussione si approvano i sei articoli del progetto e la relativa tabella — Discussione del progetto di legge: « Costruzione di un edificio ad uso della Biblioteca Nazionale Centrale in Firenze » (N. 134) — Parla, nella discussione generale, il senatore Finali, presidente della Commissione di finanze e relatore, al quale risponde il ministro dell'interno — Chiusura della discussione generale — Senza discussione si approvano i tre articoli del progetto — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Autorizzazione di spesa per pagamento di stipendi arretrati ed altri assegni a funzionari del Genio civile collocati a riposo per effetto della legge 15 giugno 1893, n. 294 » (N. 30) — Approvazione del progetto di legge: « Sistemazione del personale straordinario nella carriera d'ordine e di quello addetto alla ragioneria del Ministero della pubblica istruzione » (N. 135) — Votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ed i ministri dell'interno, degli affari esteri, dei lavori pubblici, della guerra, delle finanze, della marina, della pubblica istruzione e del tesoro.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato:

I prefetti delle provincie di Firenze, Calabria Ultra e Pesaro Urbino, degli Atti dei rispettivi Consigli provinciali per l'anno 1901;

Il presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio e del Credito agrario delle provincie lombarde del *Bilancio consuntivo* di quelle due amministrazioni;

Il presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa centrale di risparmio e depositi di Firenze, del *Rendiconto 1901* di quell'amministrazione;

Il ministro della marina della *Statistica sanitaria dell'armata* per gli anni 1897 e 1898;

Il direttore generale del Debito pubblico della *Relazione sul quarto cambio decennale delle cartelle dei Consolidati 5 e 3 per cento*;

Il direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti della *Relazione sul censimento degli insegnanti elementari e sul bilancio tecnico del Monte pensioni*;

Il ministro di agricoltura, industria e commercio della *Carta idrografica in Italia relativa all'Arno, Val di Chiana e Secchio*;

Il ministro delle finanze del *Bollettino di statistica e di legislazione comparata*, anno II, fasc. 6;

Il ministro della guerra della *Relazione sulla leva dei giovani nati nell'anno 1880*;

Il presidente dell'Associazione italiana di beneficenza del *Rendiconto 1901* di quell'amministrazione;

Il comm. Vittorio Rava di una sua monografia intitolata: *Le laureate in Italia*;

Il presidente della Commissione del Debito pubblico egiziano del *Resoconto 1901* di quell'amministrazione;

L'onor. deputato L. Franceschini di una sua memoria dal titolo: *Tradizionalisti e concordisti in una questione letteraria del sec. XIV*;

Il rettore della R. Università di Pisa di una pubblicazione intitolata: *Autografi e codici di lettori, esposti nell'XI Congresso di medicina interna*;

Il signor Guido Iona di un suo opuscolo intitolato: *La istruzione secondaria in Italia*;

Il presidente del R. Comitato geologico d'Italia del *Bollettino n. 4* (1901) delle pubblicazioni di quell'ufficio;

Il comm. Vincenzo Albanese di un suo *Discorso sul divorzio*;

Il prof. Antonio La Greca di una sua *Memoria organica sulla legge dell'amministrazione civile*;

La signora Giovanna Vittori di una sua memoria intitolata: *La regina Elena*;

Il colonnello francese Albert Ara di un suo opuscolo intitolato: *Il Traforo del Monte Bianco*;

Il dottor A. Volante di una sua memoria dal titolo: *L'era nuova Vergiliana*;

Il presidente della Commissione centrale di beneficenza di Milano dei *Bilanci consuntivi* dei seguenti istituti:

a) Fondo di beneficenza (1901);

b) Opera pia di soccorso per i figli dei militari;

c) Fondazione Vittorio Emanuele III per incoraggiamento di studii;

Il signor avv. Augusto Bergonzoli di una sua *Memoria sul progetto di sgravio sui consumi innanzi al Parlamento*.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

ARRIVABENE, segretario, legge:

« N. 60. — Il presidente della Camera di commercio ed arti di Torino fa istanza al Senato, a nome della stessa Camera, perchè il disegno di legge sugli infortunii nel lavoro venga modificato.

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1902

« 61. — Il presidente dell'Unione cooperativa fra gli agenti delle strade ferrate italiane, a nome di quel Sodalizio, fa istanza al Senato perchè il disegno di legge sulla inasequestrabilità e cedibilità degli stipendi venga respinto o quanto meno modificato ».

Messaggio del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato la seguente lettera dell'onor. presidente della Corte dei conti:

« In adempimento al disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare all'E. V. che nella seconda quindicina di giugno p. p. non è stata eseguita da questa Corte alcuna registrazione *con riserva*.

« Il Presidente
« G. FINALI ».

Do atto al presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti pei comuni di Roscigno, Colliano ed Aliano » (N. 96).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Provvedimenti pei Comuni di Roscigno, Colliano ed Aliano ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del progetto di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:
(V. Stampato N. 96).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È accordata, a titolo di concorso, la somma di L. 140,000 al comune di Roscigno e L. 17,000 al comune di Colliano, in provincia di Salerno, per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle case dei proprietari meno agiati, rese inabitabili dal pericolo di franamenti; e la somma di L. 15,000 al comune di Aliano, in provincia di

Potenza, per l'esecuzione di opere di consolidamento della frana minacciante l'abitato.

Le suddette opere dovranno eseguirsi a cura e su progetti del Genio civile, sentiti i rispettivi Consigli comunali.

Le opere autorizzate dalla presente legge e dalla legge 7 luglio 1901, n. 325 sono dichiarate di pubblica utilità.

(Approvato).

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere prestiti fino alla concorrenza di lire 138,500 al comune di Roscigno, di L. 15,000 al comune di Aliano e di L. 62,000 al Comune di Colliano, per metterli in grado di provvedere alla completa esecuzione delle predette opere di ricostruzione e di consolidamento.

Tali mutui saranno accordati ai tre Comuni per la durata di anni 35, e coll'interesse del 5 per cento.

(Approvato).

Art. 3.

Al pagamento delle annualità dei mutui di cui all'articolo precedente, lo Stato contribuirà in ragione del 2 per cento sopra ogni cento lire di capitale iniziale mutuato; ed a tale scopo sarà iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la durata di 35 anni la somma annua di L. 4310.

(Approvato).

Art. 4.

La somma, di cui all'art. 1, sarà pagata, secondo i modi e le condizioni che verranno stabilite con Decreto Reale, soltanto dopo che verranno ultimati i lavori di ricostruzione da eseguirsi per conto dei comuni di Roscigno e di Colliano e quelli di consolidamento della frana minacciante il comune di Aliano.

(Approvato).

Art. 5.

La spesa di L. 172,000, di cui all'articolo 1, sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici in ragione di lire 122,000, per l'esercizio 1902-903, e di L. 50,000, per l'esercizio 1903-904.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 30 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere di 3ª, 4ª e 5ª categoria » (N. 99).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene, di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:
(V. Stampato N. 99).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione generale è chiusa; procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Appartengono alla 3ª categoria le opere da costruirsi ai fiumi e torrenti e loro bacini montani, non comprese fra quelle idrauliche di 1ª e 2ª categoria, e che insieme alla sistemazione del corso d'acqua abbiano uno dei seguenti scopi:

a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonché beni demaniali dello Stato, delle provincie e dei comuni;

b) migliorare il regime di un corso d'acqua, che abbia opere classificate in 1ª o 2ª categoria;

c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o più comuni, o producendo impaludamenti, possano recar danno all'igiene o all'agricoltura.

Alla iscrizione di opere in 3ª categoria, comprese quelle di rimboscamento e rinsodamento dei terreni montani, che alle opere medesime siano naturalmente collegate e coordinate, sarà provveduto in seguito a domanda diretta al Ministero dei lavori pubblici da tutti o da parte dei proprietari, o enti interessati, o per iniziativa del Governo. La iscrizione stessa, quando il Ministero ne abbia riconosciuta la necessità, sarà fatta per decreto Reale dopo sentiti i Consigli comunali e provinciali.

(Approvato).

Art. 2.

Le opere di cui al precedente articolo sono eseguite a cura del Consorzio da costituirsi tra i proprietari o possessori dei beni interessati.

Le spese relative sono sostenute da detto Consorzio, dallo Stato, nonché dal comune o dai comuni e dalla provincia o dalle provincie aventi interesse nelle opere medesime, e sono per tutti obbligatorie.

La ripartizione delle spese ha luogo in ragione del 20 per cento a carico del Consorzio, del 15 per cento a carico del comune o dei comuni, del 15 per cento a carico della provincia o delle provincie e del 50 per cento a carico dello Stato.

Per le opere da eseguirsi dove o la provincia o uno dei comuni interessati ecceda il limite legale della sovrimposta nel momento della costituzione del Consorzio, la ripartizione delle spese ha luogo in ragione del 20 per cento a carico del Consorzio, del 10 per cento a carico del comune o dei comuni, del 10 per cento a carico della provincia o delle provincie e del 60 per cento a carico dello Stato.

(Approvato).

Art. 3.

Le quote a carico delle provincie e dei comuni saranno in ragione della superficie dei terreni compresi nel perimetro, e posti nei rispettivi territori.

Per la misura del contributo, i proprietari, e possessori potranno essere distinti in più classi, secondo il rispettivo grado d'interesse; ed al riparto del contributo fra gli iscritti in ciascuna classe si provvederà in base alla superficie e alla misura delle imposte principali sui terreni e fabbricati, nelle proporzioni di metà in base alla superficie e di metà in base alla misura delle imposte.

I proprietari di ferrovie, strade ed altre opere d'interesse pubblico saranno iscritti in un elenco speciale, e il loro contributo, da calcolarsi nel 20 per cento posto a carico di tutti i proprietari interessati, sarà determinato esclusivamente in ragione dell'utile conseguito o presumibile.

(Approvato).

Art. 4.

Qualora la domanda per la classifica a termini dell'articolo 1, sia presentata dalla provincia interessata, questa può anche domandare, in seguito a deliberazione del Consiglio provinciale, di eseguire essa direttamente le opere di cui all'articolo 1.

In tal caso, emesso il decreto di classifica, la provincia si sostituirà senz'altro al Consorzio degli interessati, di cui all'art. 2, in tutte le operazioni previste dalla presente legge fino al compimento delle opere, fermi restando i contributi di cui all'articolo stesso.

(Approvato).

Art. 5.

Il decreto Reale che classifica un'opera nella 3ª categoria, rende obbligatoria la costituzione del Consorzio che all'esecuzione della medesima deve provvedere, salvo che non sia il caso di applicare la disposizione dell'art. 4.

Entro sei mesi dalla data del decreto Reale, il sindaco del comune nel cui territorio debba eseguirsi l'opera, o quello del comune più interessato per ragione di superficie, quando si tratta di opera che si estende nel territorio di più comuni, od il presidente della Deputazione provinciale, nel caso di cui al precedente art. 4, od infine il prefetto, quando la iscrizione in 3ª categoria sia avvenuta per iniziativa del Governo, dovrà provvedere alla compilazione dell'elenco generale degli interessati che debbono far parte del Consorzio, e ciò a spese ripartibili poi nella misura di cui all'art. 2.

Tale elenco, insieme ad una copia del decreto Reale di classificazione, sarà affisso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati per il periodo di quindici giorni, trascorsi i quali, escluso il caso di cui al precedente art. 4, saranno convocati gli interessati stessi in assemblea generale per la nomina del presidente e di quattro componenti la Commissione amministrativa. Di detta Commissione faranno parte un delegato della provincia eletto dalla Deputazione provinciale ed un delegato del comune eletto dalla Giunta comunale, e, nel caso di più comuni, dalla Giunta del comune più interessato per ragione di superficie.

La Commissione compilerà lo statuto consorziale ed esaminerà i reclami presentati contro l'elenco.

Lo schema di statuto e le proposte sulla risoluzione dei reclami saranno sottoposti alla deliberazione dell'assemblea generale.

La deliberazione dell'assemblea deve essere nel termine di 15 giorni omologata dal prefetto. (Approvato).

Art. 6.

Avverso l'elenco pubblicato a cura della provincia di cui all'art. 4, e avverso la deliberazione dell'assemblea di cui all'art. 5, gl'interessati potranno proporre reclami nel termine di trenta giorni al prefetto.

Il provvedimento del prefetto è definitivo. (Approvato).

Art. 7.

I progetti esecutivi delle opere di 3ª categoria, comprendenti anche i lavori di rimboscamento e di rinsodamento dei terreni montani naturalmente collegati e coordinati colle opere stesse, compilati a cura del Consorzio o della provincia, sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici, inteso il solo parere delle esistenti Commissioni compartimentali per la sistemazione dei torrenti, quando l'importo delle opere non superi le L. 200,000.

Oltre tale limite, il parere sarà dato da una Commissione centrale, istituita presso il Ministero dei lavori pubblici, e composta di tre membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e due del Consiglio forestale.

La vigilanza dei lavori sarà in ogni caso affidata al Genio civile con la cooperazione del personale forestale, per quanto concerne le opere di rimboscamento e di rinsodamento.

(Approvato).

Art. 8.

Nei Decreti ministeriali coi quali saranno approvati i progetti esecutivi, verranno stabiliti i perimetri dei beni interessati ed i comprensori nei quali l'opera potrà essere eventualmente divisa; e si determineranno provvisoriamente le quote di spese a carico delle provincie, dei Comuni e dei proprietari ed enti interessati.

Negli stessi decreti ministeriali potrà essere ammesso, sentito il Consorzio che le provincie

ed i Comuni interessati soddisfacciano le rispettive loro quote in numero maggiore di anni di quello occorrente per l'esecuzione delle opere, ma non superiore ad anni 30.

La somma di concorso dello Stato potrà essere corrisposta anche ratealmente secondo il progresso dei lavori, in base al certificato di *nulla osta* da rilasciarsi dall'Ufficio del genio civile, cui è affidata la vigilanza dell'opera ed in rapporto, quando ne sia il caso, alla riparazione di quest'ultima in comprensori.

(Approvato)

Art. 9.

Un'opera di 3^a categoria si ritiene compiuta nell'intero bacino o in uno o più dei comprensori, in cui giusta l'articolo precedente è stata divisa, quando siano stati eseguiti i lavori secondo i progetti approvati, ed a giudizio esclusivo del ministro dei lavori pubblici, si sia raggiunto lo scopo pel quale se ne fece la classificazione per l'intero bacino o per uno dei comprensori.

(Approvato).

Art. 10.

Dal giorno in cui sarà stato accertato il compimento dell'intera opera o di parte di essa, ai sensi del precedente articolo, le spese per la manutenzione ordinaria saranno ad esclusivo carico dei proprietari interessati nell'intero consorzio.

A tale effetto il consorzio, costituito per la costruzione dell'opera, continuerà ad esistere come consorzio obbligatorio di manutenzione.

Compiuti i lavori soltanto di uno o più comprensori, i proprietari, oltre la tassa di manutenzione da imporsi secondo il grado d'interesse, continueranno a pagare il contributo stabilito per l'intera opera a termini dell'art. 8.

Le riparazioni straordinarie dell'opera o di parte di essa sono a carico dei proprietari interessati, col concorso dello Stato, delle provincie e dei comuni interessati nella misura stabilita dal precedente art. 2.

(Approvato).

Art. 11.

Compiuta l'opera in tutto od in parte, ai sensi dell'art. 9, il Consorzio dovrà procedere alla liquidazione definitiva della quota di con-

tributo dovuta da ciascun proprietario, distinguendo i terreni secondo la rispettiva classe a senso dell'art. 3, ed in ragione dell'utile che avranno risentito o risentiranno dalle opere medesime.

In base alla detta liquidazione definitiva, il consorzio stabilirà, secondo le norme che saranno precisate nel regolamento per la esecuzione della presente legge, il tempo e i modi coi quali dovranno essere corrisposti i maggiori contributi dai proprietari debitori e rimborsate le somme ai proprietari creditori.

(Approvato).

Art. 12.

I contributi dei proprietari, tanto per la esecuzione dell'opera, quanto per la sua manutenzione e conservazione, costituiscono oneri reali gravanti i fondi, e sono da esigersi con le forme ed i privilegi dell'imposta fondiaria.

(Approvato).

Art. 13.

Qualora entro sei mesi dalla data del decreto reale di classificazione, il Consorzio non si costituisca, desso potrà essere costituito di ufficio, mercè l'opera di un commissario regio il quale eserciterà anche le attribuzioni della Commissione amministrativa con le norme di cui agli articoli 5 e 6.

(Approvato).

Art. 14.

Ogni qualvolta un Consorzio, sia coi ritardi nell'eseguimento dei lavori, sia coll'inosservanza delle norme stabilite dalla presente legge e dal proprio statuto, comprometta il fine pel quale fu costituito, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, può per decreto reale scioglierne l'amministrazione ed assumere d'ufficio la esecuzione delle opere.

Dopo un anno dalla data del decreto reale che ha sciolto l'amministrazione del Consorzio, i proprietari interessati potranno chiedere la riconvocazione dell'assemblea generale per ricostituire l'amministrazione consorziale.

Verificandosi in seguito un nuovo scioglimento dell'amministrazione consorziale, i proprietari interessati non potranno chiederne la

ricostituzione se non dopo un triennio dalla data dell'ultimo decreto reale.

(Approvato).

Art. 15.

Ogni qualvolta un Consorzio non sia in grado di funzionare a causa di deficienza di mezzi, lo Stato avocherà a sè la costruzione delle opere e potrà:

a) consentire che il contributo dei proprietari sia pagato in un numero di rate annuali non maggiore di trenta, nei modi indicati dall'art. 8;

b) concedere la stessa facilitazione alle provincie e ai comuni interessati, i quali però dovranno rilasciare, in conformità della legge 19 aprile 1872, n. 759, tante delegazioni annuali sulle sovrimposte ed altri cespiti diretti quante rappresentano il contributo annuo rispettivo.

In tali casi il pagamento delle rate annuali comincerà con l'inizio dei lavori. Questi ultimi, la ripartizione delle quote sarà stabilita in base alla spesa effettivamente occorsa.

(Approvato).

Art. 16.

Compiuta d'ufficio l'opera in tutto od in parte, e fatti i conguagli di cui all'art. 11, lo Stato continua ad esigere direttamente, fino alla totale estinzione del credito, le quote a carico delle provincie, dei comuni e dei proprietari interessati.

Esige pure dai proprietari interessati le quote necessarie per sopperire alle spese di manutenzione.

(Approvato).

Art. 17.

Sui ricorsi prodotti contro la determinazione del perimetro dei beni interessati e la ripartizione delle quote provvisorie e definitive di cui agli articoli 8 e 11, sarà provveduto per Regio decreto udita la Commissione centrale di cui all'art. 7.

Contro tale decreto, è ammesso il ricorso alla quarta Sezione del Consiglio di Stato, a termini dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889, n. 6166:

(Approvato).

Art. 18.

Spetta alla sola autorità amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondano allo scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche ed alle buone regole dell'arte.

In caso di espropriazione, totale o parziale, permanente o temporanea, di fondi, o quando vi fosse ragione di risarcimento di danni dipendenti dall'esecuzione o dall'esercizio delle opere, qualunque sia la coltura o l'industria che si esercita sul fondo, le indennità e i danni saranno valutati a termini delle vigenti leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

(Approvato).

Art. 19.

Per la esecuzione tanto delle opere di quinta categoria previste nell'art. 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173, quanto delle opere necessarie a difendere gli abitati di città, villaggi e borgate contro le frane, lo Stato, indipendentemente dal concorso della provincia, potrà accordare un sussidio in misura non maggiore di un terzo della spesa, quando questa sia sproporzionata alle forze del comune e dei proprietari e possessori interessati.

(Approvato).

Art. 20.

Le spese per le opere di cui agli articoli 98 e 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173, possono essere rese obbligatorie, con decreto del ministro dei lavori pubblici, quando si tratti di prevenire o di riparare danni gravi ed estesi.

Con il decreto è ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato a termini dell'art. 25 della legge 2 giugno 1889, n. 6166.

(Approvato).

Art. 21.

Nella legge di approvazione del bilancio di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici si determinerà il fondo da stanziarsi annualmente a titolo di concorsi e sussidi dello Stato per effetto della presente legge.

L'esecuzione delle varie opere verrà autorizzata con decreto ministeriale in relazione alla disponibilità di detto fondo.

(Approvato).

Art. 22.

Alla provincia ed alle provincie interessate in opere di terza categoria potrà essere data facoltà quando lo consiglino speciali ragioni di convenienza, di eseguire direttamente le opere col concorso dello Stato, addossandosi anche l'onere dei contributi posti a carico dei comuni, e dei proprietari o possessori interessati.

In questo caso la provincia o le provincie dovranno altresì assumersi l'onere della successiva manutenzione delle opere a termini dell'art. 10.

(Approvato).

Art. 23.

La Cassa dei depositi e prestiti, le Casse di risparmio e gli istituti che esercitano nel Regno il credito fondiario potranno concedere mutui ai consorzi, ai comuni ed alle provincie per far fronte al pagamento delle opere idrauliche classificate in 3ª categoria, purchè prestino garanzie identiche a quelle stabilite per i consorzi di bonificazione e d'irrigazione.

(Approvato).

Art. 24.

Gli Uffici del catasto debbono fornire tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti che sieno necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate e dei registri catastali dei consorzi, e per la compilazione dei ruoli delle contribuzioni, mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate.

(Approvato).

Art. 25.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle opere già classificate in 3ª categoria, a termini della legge 30 marzo 1893, n. 173, delle quali non sia cominciata o sia tuttora in corso l'esecuzione.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico le sovraindicate disposizioni e quelle delle leggi 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F,

e 30 marzo 1893, n. 173, intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, in quanto non siano contrarie alla presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della maggiore spesa di L. 350,000 per i lavori di compimento del Policlinico Umberto I in Roma » (N. 133).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della maggiore spesa di L. 350,000 per i lavori di compimento del Policlinico Umberto I in Roma ». Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 133).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Per il compimento del Policlinico Umberto I in Roma è autorizzata, oltre le somme già accordate con le precedenti leggi, la nuova spesa di L. 350,000 da portarsi in aumento al capitolo 75 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 2.

Ultimati i lavori, al cui eseguimento è destinato il fondo autorizzato dalla presente legge, il Ministero dei lavori pubblici consegnerà, non più tardi del 15 gennaio 1903, a quello della pubblica istruzione i fabbricati costituenti le cliniche ed alla Commissione degli ospedali riuniti in Roma i padiglioni-ospedali e gli altri locali indicati nella convenzione 22 novembre 1898, approvata con la legge del 25 febbraio 1900, n. 56.

(Approvato).

Questo disegno di legge verrà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1902

Approvazione del disegno di legge: « Ordinamento del personale tecnico governativo di sanità marittima » (N. 118).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del disegno di legge: « Ordinamento del personale tecnico governativo di sanità marittima ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 118).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.:

Art. 1.

Il personale tecnico governativo di sanità marittima, designato dal comma secondo dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3^a), è costituito da delegati sanitari all'estero, da medici di porto, da medici di stazioni sanitarie marittime, e da guardie di sanità, nel numero e con gli stipendi ed assegni determinati dal ruolo organico portato dalla tabella annessa alla presente legge.

Tabella indicante il ruolo organico del personale tecnico di sanità marittima con gli stipendi assegnati a ciascun grado.

	Stipendio annuo	Spesa complessiva
Delegati sanitari all'estero.		
1 delegato presso il Consiglio sanitario internazionale di Alessandria d'Egitto	6,000	12,000
1 delegato presso il Consiglio sanitario internazionale di Costantinopoli	6,000	
Medici di porto.		
4 medici di porto di 1 ^a classe	3,500	47,000
6 medici di porto di 2 ^a classe	3,000	
6 medici di porto di 3 ^a classe	2,500	
Medici di stazioni sanitarie.		
2 medici	1,000	2,800
2 medici	400	
Guardie di sanità.		
3 capi guardia	1,500	30,500
10 guardie di 1 ^a classe	1,200	
14 guardie di 2 ^a classe	1,000	
Spesa totale		92,300

(Approvato).

Art. 2.

I delegati sanitari all'estero, i medici di porto e i medici di stazioni sanitarie marittime sono nominati con decreto reale; le guardie di sanità con decreto del Ministero dell'interno.

I medici di porto sono scelti mediante concorso per titoli ed esame. Possono essere traslocati secondo le esigenze del servizio.

L'ufficio di medico di porto è incompatibile con qualsiasi impiego nelle Amministrazioni di comuni o provincie, come pure con qualsiasi ufficio presso Società o private intraprese aventi scopo di lucro.

Per i medici di porto è vietato anche il cumulo di ogni altro impiego dipendente dall'esercizio della medicina o dall'insegnamento.

(Approvato).

Art. 3.

I medici di porto di 1^a classe sono equiparati per grado e per ogni altro riguardo ai medici provinciali di ultima classe e formano ruolo unico con essi.

(Approvato).

Art. 4.

Con apposito regolamento da emanarsi con decreto reale, sentito il Consiglio superiore di sanità, saranno determinate le norme circa le nomine, le promozioni, la disciplina e le attribuzioni del personale tecnico governativo di sanità marittima, contemplato dalla presente legge, nonchè le norme per le supplenze temporanee od altri incarichi straordinari.

(Approvato).

Art. 5.

Entro un mese dalla promulgazione del regolamento, di cui al precedente articolo, i medici titolari di porto, già in servizio, dovranno fare la denuncia degli impieghi estranei al servizio portuale da essi tenuti, ed obbligarsi di uniformarsi, nel termine di altri 30 giorni dalla denuncia, al disposto dell'art. 2. Non ottemperando all'obbligo della denuncia o all'impegno conseguente a questa, nei termini indicati, essi verranno, senz'altro, dichiarati dimissionari.

(Approvato).

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori contrarie alla presente legge.

(Approvato).

Questo progetto di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Modificazione della legge 2 agosto 1897, n. 382, portante provvedimenti per la Sardegna » (Numero 119).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del progetto di legge: « Modificazione della legge 2 agosto 1897, n. 382, portante provvedimenti per la Sardegna ».

Prego il senatore segretario Arrivabene di dare lettura del progetto.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 119).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa: passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

All'alinea e) dell'art. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382, recante provvedimenti per la Sardegna, sono sostituiti i seguenti:

« e) Le Commissioni amministrative dei Monti durano in ufficio due anni ed i componenti di esse non possono avere retribuzioni od indennità alcuna.

« Saranno composte di un membro nominato dal prefetto, di due eletti dai venti maggiori contribuenti del Comune per imposta fondiaria, e di due membri eletti dal Consiglio comunale. I quattro ultimi non potranno essere rieletti per il triennio successivo.

Qualora la convocazione dei maggiori contribuenti rimanga deserta per due volte, provvederà alla nomina anche degli altri due il Consiglio comunale.

« Non possono essere membri della Commissione il sindaco e gli assessori del Comune.

« Gli amministratori del Monte non possono in nessun caso, nè direttamente, nè per una interposta persona, avere mutui dal Monte per

una somma maggiore di quella per ciascun Monte stabilita dall'ufficio d'ispezione, di cui alla lettera c. Alla scadenza del prestito non è ammessa alcuna proroga o rinnovazione. La violazione di tali disposizioni produce la immediata decadenza dell'Amministrazione del Monte e gli amministratori responsabili saranno puniti con una multa estensibile da L. 100 a L. 1000.

« I debitori del Monte, i quali alle scadenze pattuite non pagano i prestiti o le rate convenute di essi, non potranno ricevere nuovi prestiti.

f) I Monti frumentari e nummari saranno esenti per 10 anni, dalla data della presente legge, dalla imposta di ricchezza mobile pel reddito derivante dalle operazioni di proprio istituto. Essi non sono soggetti alla tassa di manomorta.

« Alle operazioni dei Monti frumentari e nummari sono applicabili tutte le disposizioni contenute nel Titolo I, e negli articoli 20, 21 e 25 della legge 23 gennaio 1887, n. 4270 (serie 3^a).

(Approvato).

Art. 2.

Al primo capoverso dell'art. 4 della legge è sostituito il seguente:

« Ai membri della Giunta, che non sono funzionari governativi, è corrisposta una medaglia di presenza di lire 10. L'importo delle medaglie di presenza sarà anticipato dalla provincia e poi a questa rimborsato dalla Cassa ademprivile.

« Alle parole « su terreni ex-ademprivili », che sono nel secondo capoverso dell'articolo stesso, sono sostituite le altre « su terreni di origine ademprivile ».

(Approvato).

Art. 3.

Al primo capoverso dell'art. 5 della legge è sostituito il seguente:

« I prefetti di Cagliari e di Sassari, coadiuvati dagli uffici tecnici di finanza e dagli uffici tecnici del catasto nelle due provincie, formeranno l'elenco dei beni ademprivili comunali, rimasti invenduti, siano o non contestati ».

(Il resto come nel testo attuale).

(Approvato).

Art. 4.

Alla prima parte dell'art. 6 della legge è sostituita la seguente:

« Tutti i beni di origine ademprivile, liberi di servitù, condominio, ecc., sono posti a disposizione della Cassa di cui al successivo articolo 8.

« L'amministrazione della medesima, tenendo conto delle condizioni locali, li divide in due categorie. Quelli della prima categoria saranno consegnati alle ispezioni forestali per essere rimboscati ai termini del successivo art. 30. Quelli della seconda categoria saranno ripartiti in quote di estensione diversa, ma, per quanto è possibile, non inferiore a cinque ettari, e dalla stessa amministrazione concessi ad enfiteusi, col patto che per un ventennio non possa l'enfiteuta redimere il fondo ».

In fine dell'art. 6 è aggiunto il capoverso seguente:

« Durante il tempo in cui i beni di origine ademprivile rimangono in possesso della Cassa, lo Stato rimborserà alla medesima l'ammontare dell'imposta fondiaria erariale che questa avrà annualmente pagata per i beni da essa amministrati.

« L'Amministrazione della Cassa, per la riscossione delle rendite, fitti, canoni, ecc., potrà valersi delle norme, mezzi, diritti, privilegi fiscali in vigore per la riscossione delle imposte dirette e potrà anche richiedere l'opera degli esattori comunali ».

(Approvato).

Art. 5.

All'art. 8 della legge è sostituito il seguente:

« È istituita la Cassa ademprivile che costituisce un ente morale. — Ad essa sono devoluti il ricavato dei canoni enfiteutici e il prezzo dei riscatti.

« La Cassa consta di due Sezioni autonome con sede nelle due città di Cagliari e di Sassari.

« La Cassa ha per iscopo:

« 1° di provvedere alla destinazione e quotizzazione dei beni di origine ademprivile di cui agli articoli 6 e 7 della legge;

« 2° di fare anticipazioni in denaro o in natura:

a) ai Monti frumentari nummari;

b) agli enfiteuti di cui all'art. 6 e alle Società cooperative riconosciute, che abbiano intrapreso il dissodamento dei terreni incolti, purchè le anticipazioni servano esclusivamente alla costruzione di case coloniche o di gruppi di case o di stalle razionali nei terreni suscettibili di colture intensive, ovvero a rimboschimenti o ad acquisti di strumenti da lavoro, di materie prime, ed in genere di scorte, alla unione o alla chiusura dei terreni. — Le anticipazioni riguardanti strumenti di lavoro, sementi, concimi ed altre scorte, potranno essere somministrate in natura, computando gli oggetti al prezzo di costo.

« Sulle somme che la Cassa somministrerà agli enti e ai privati investiti delle enfiteusi, sarà corrisposto un interesse non superiore al 4 per cento. — Tali somministrazioni saranno ammortizzabili, secondo la natura di esse, in un periodo non eccedente i cinquant'anni, mediante annualità costanti comprensive del capitale e dell'interesse scalare ».

(Approvato).

Art. 6.

Agli articoli 9 e 11 della legge è sostituito il seguente:

« Il capitale iniziale della Cassa ademprivile è di tre milioni di lire ed è assegnato per L. 1,800,000 alla Sezione di Cagliari e lire 1,200,000 a quella di Sassari.

« Esso verrà somministrato nelle misure predette dalle provincie di Cagliari e di Sassari, con le anticipazioni che, all'uopo, riceveranno dalla Cassa depositi e prestiti, in corrispondenza precisa delle somministrazioni che le due provincie dovranno alla lor volta fare alla Cassa ademprivile.

« La Cassa dei depositi e prestiti sarà garantita da delegazioni sulla sovrimposta fondiaria ai sensi dell'art. 17 della legge 27 maggio 1875, n. 2279.

« Sulle somme anticipate decorrerà a favore della Cassa dei depositi e prestiti l'interesse del 3 per cento; e le anticipazioni saranno a questa rimborsate, in un periodo maggiore di 50 anni con le modalità stabilite nel regolamento.

« La differenza fra l'interesse a carico della Cassa ademprivile e quello normale, dovuto alla

Cassa depositi e prestiti, sarà a questa corrisposto dallo Stato, con apposito stanziamento nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria o commercio ».

(Approvato).

Art. 7.

Per garantire la riscossione delle annualità comprensive di capitale ed interessi a rimborso delle somme anticipate ai Monti frumentari e nummari, è concesso alla Cassa ademprivile privilegio sui beni mobili ed immobili degli enti debitori, rimanendo inefficace qualunque contraria pattuizione.

Per garantire le annualità predette per le somme anticipate ai privati investiti della enfiteusi e alle Società cooperative è concesso alla Cassa il privilegio speciale previsto dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª) sul credito agrario, compresi i frutti pendenti.

Per i primi dieci anni dalla pubblicazione della presente legge il reddito derivante dalle ordinarie operazioni di proprio istituto sarà esente dalla imposta di ricchezza mobile.

(Approvato).

Art. 8.

All'articolo 10 della legge è sostituito il seguente:

« Quando col ricavato dei fondi enfiteutici e col prezzo dei riscatti che le competano, la Cassa ademprivile venga ad essere fornita di fondi propri, prelevato quanto occorre per il servizio di ammortamento delle anticipazioni fatte dalle due Provincie, essa potrà anche accordare premi e sussidi gratuiti agli investiti dell'enfiteusi, al fine d'incoraggiare la costruzione di case coloniche o di gruppi di case, di stalle razionali, le colture agrarie intensive e i rimboschimenti ».

(Approvato).

Art. 9.

Gli atti e i contratti della Cassa ademprivile che siano per loro natura soggetti a registrazione e non siano contemplati da altre disposizioni della presente legge relative alla tassa di registro, saranno registrati con la tassa fissa di una lira.

(Approvato).

Art. 10.

Alla prima parte dell'art. 13 della legge è sostituita la seguente:

« Le operazioni di cui agli articoli 4 e 6 saranno condotte a termine entro il 31 dicembre 1904 ».

(Approvato).

Sistemazione idraulica.

Art. 11.

Al primo, secondo, terzo capoverso dell'art. 21 della legge sono sostituiti i seguenti:

« Per la esecuzione di tali opere è assegnata la somma complessiva di lire 11,750,000, così divisa:

Per opere di correzione dei corsi d'acqua	L. 6,800,000
Per bonificazioni	» 3,550,000
Per rimboschimenti	» 1,400,000
Totale	L. <u>11,750,000</u>

« Per le opere di irrigazione lo Stato corrisponderà, secondo le disposizioni del successivo articolo 28, e per 40 anni, un canone annuale non superiore a lire 200,000.

« La tabella allegata è invariabile per quanto riguarda la somma complessiva ed il limite massimo dell'annualità per la irrigazione quarantennale assegnato a ciascun bacino idrografico. A norma dei bisogni e delle circostanze, che si presenteranno all'atto pratico, le somme, economizzate nelle opere di un bacino idrografico, potranno essere impiegate in opere della stessa natura da eseguirsi in altro bacino della medesima provincia ».

(Approvato).

Art. 12.

Nella prima parte dell'articolo 22 della legge sono tolte le parole « e la manutenzione » e al penultimo capoverso dell'articolo stesso è sostituito il seguente:

« Il contributo di carico sarà fra questi così diviso: dodici e mezzo per cento a carico della provincia; sei e un quarto per cento a carico del comune o comuni interessati; sei e un

quarto per cento a carico dei proprietari dei terreni ».

(Approvato).

Art. 13.

Durante il termine assegnato per l'esecuzione delle opere contemplate nella tabella annessa, ma solo fino a quando siano ultimate quelle di un intero bacino idrografico o di una bonifica, alla manutenzione dei lavori, che si vanno mano mano compiendo, provvede lo Stato e la spesa occorrente è ripartita nella stessa misura e fra i medesimi interessati, di cui all'articolo 22 della legge 2 agosto 1897, n. 382.

(Approvato).

Art. 14.

Compiuta la sistemazione di un bacino idrografico od ultimata una bonificazione, ne sarà fatta la consegna agli interessati, i quali, riuniti a modo di Consorzio sotto l'amministrazione dell'ente che ha maggiore interesse, dovranno provvedere alla manutenzione in proporzione del relativo interesse, e con le norme da stabilirsi in apposito regolamento.

(Approvato).

Art. 15.

Qualora per le opere di correzione dei corsi d'acqua si rendesse necessario modificare o completare altre opere preesistenti, comunali o consorziali, ai quali provvidero fino ad ora gli enti proprietari, lo Stato avrà facoltà di farsele consegnare e di mantenerle fino a compimento dei lavori da eseguirsi nel rispettivo bacino, assieme alle altre da esso costruite.

Gli enti proprietari suddetti corrisponderanno allo Stato la somma finora erogata per la manutenzione a norma delle leggi o delle convenzioni, sotto l'impero delle quali furono costruite le opere prese in consegna.

(Approvato).

Art. 16.

Il personale di custodia e di guardia che occorrerà assumere in servizio durante il periodo di manutenzione da parte dello Stato, sarà nominato con le norme da stabilirsi con regolamento.

La spesa per questo personale sarà conteggiata con quella delle opere di manutenzione, e ripartita con gli stessi criteri.

(Approvato).

Art. 17.

Alla tabella allegata alla legge 2 agosto 1897, n. 382, è sostituita quella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 18.

All'articolo 23 della legge è sostituito il seguente:

« Le opere contemplate nella allegata tabella dovranno essere compiute in 26 anni consecutivi a decorrere dal 1° luglio 1898.

« Nel bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici, a datare dal 1° luglio 1908 e fino all'esercizio finanziario 1923-1924 inclusivamente, sarà stanziata per opere di correzione di fiumi e di bonificazione la somma annua di lire 537,500, e nell'esercizio finanziario 1918-1919 sarà stanziata la somma di lire 400,000, dal 1919-20 al 1923-24 sarà stanziata la somma di lire 200,000.

Per le opere di rimboscimento poi, nel bilancio passivo del Ministero di agricoltura, in-

dustria e commercio sarà stanziata la somma di lire 71,300 per gli esercizi finanziari 1907-1908 a 1917-1918, e lire 71,700 nell'esercizio finanziario 1918-1919, e dal 1919-1920 al 1923-1924, lire 8800.

(Approvato).

Art. 19.

All'articolo 29 della legge 2 agosto 1897, n. 382, è aggiunto il seguente capoverso:

« Ai Consorzi o alle Società predette potrà essere inoltre concesso di vendere parte dell'acqua proveniente dai bacini, per uso potabile, industriale e di forza motrice, ai Comuni o ai privati, a prezzi diversi da quelli dell'acqua di irrigazione ».

(Approvato).

Disposizioni generali.

Art. 20.

Il Governo del Re ha facoltà di modificare i regolamenti speciali di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382, anche per metterli in armonia con le disposizioni della presente legge e di coordinare in testo unico le disposizioni contenute nella legge 2 agosto 1897, n. 382, e nella presente legge.

(Approvato).

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1902

Prospetto degli stanziamenti da farsi per la spesa occorrente alla sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna secondo la legge del 2 agosto 1897 ed il nuovo disegno di legge.

ESERCIZI FINANZIARI	Stanziamenti da farsi in base alla legge 2 agosto 1897 nel bilancio della spesa			Stanziamenti da farsi in base al nuovo disegno di legge nel bilancio della spesa			Maggiori stanziamenti dipendenti dal disegno di legge da farsi nel bilancio		
	del Ministero dei lavori pubbl.	del Ministero di agricoltura ind. e comm.	Totale	del Ministero dei lavori pubbl.	del Ministero di agricoltura ind. e comm.	Totale	del Ministero dei lavori pubbl.	del Ministero di agricoltura ind. e comm.	Totale
1898-99	337,500	»	337,500	337,500	»	337,500	»	»	»
1899-990	337,500	62,500	400,000	337,500	62,500	400,000	»	»	»
1900-901	337,500	62,500	400,000	337,500	62,500	400,000	»	»	»
1901-902	337,500	62,500	400,000	337,500	62,500	400,000	»	»	»
1902-903	337,500	62,500	400,000	337,500	62,500	400,000	»	»	»
1903-904	337,500	62,500	400,000	337,500	62,500	400,000	»	»	»
1904-905	337,500	62,500	400,000	337,500	62,500	400,000	»	»	»
1905-906	337,500	62,500	400,000	337,500	62,500	400,000	»	»	»
1906-907	337,500	62,500	400,000	337,500	62,500	400,000	»	»	»
1907-908	337,500	62,500	400,000	337,500	62,500	400,000	»	»	»
1908-909	337,500	62,500	400,000	537,500	71,300	608,800	200,000	8,800	208,800
1909-910	337,500	62,500	400,000	537,500	71,300	608,800	200,000	8,800	208,800
1910-911	337,500	62,500	400,000	537,500	71,300	608,800	200,000	8,800	208,800
1911-912	337,500	62,500	400,000	537,500	71,300	608,800	200,000	8,800	208,800
1912-913	337,500	62,500	400,000	537,500	71,300	608,800	200,000	8,800	208,800
1913-914	337,500	62,500	400,000	537,500	71,300	608,800	200,000	8,800	208,800
1914-915	337,500	62,500	400,000	537,500	71,300	608,800	200,000	8,800	208,800
1915-916	337,500	62,500	400,000	537,500	71,300	608,800	200,000	8,800	208,800
1916-917	337,500	62,500	400,000	537,500	71,300	608,800	200,000	8,800	208,800
1917-918	337,500	62,500	400,000	537,500	71,300	608,800	200,000	8,800	208,800
1918-919	»	62,500	62,500	400,000	71,700	471,700	200,000	9,200	409,200
1919-920	»	»	»	200,000	8,800	208,800	200,000	8,800	208,800
1920-921	»	»	»	200,000	8,800	208,800	200,000	8,800	208,800
1921-922	»	»	»	200,000	8,800	208,800	200,000	8,800	208,800
1922-923	»	»	»	200,000	8,800	208,800	200,000	8,800	208,800
1923-924	»	»	»	200,000	8,800	208,800	400,000	8,800	208,800
	6,750,000	1,250,000	8,000,000	10,500,000	1,250,000	11,750,000	3,600,000	150,000	3,750,000

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1902

Tabella delle opere da eseguirsi in dipendenza della legge.

N. d'ordine		Correzione dei corsi d'acqua	Bonifiche	Rimbo- schimenti	Canoni annui per 40 anni
	CAPO I.				
	Provincia di Cagliari.				
	<i>a) Bacino idrografico del Campidano di Cagliari:</i>				
1	Correzione dei torrenti del Campidano	700,000	»	»	»
2	Bacini d'irrigazione del Campidano	»	»	»	70,000
3	Lavori forestali	»	»	100,000	»
	<i>Somma complessiva</i>	700,000	»	100,000	70,000
	<i>b) Bacino idrografico di Santa Gilla e versante ovest del Golfo di Cagliari:</i>				
4	Correzione del Flumini Mannu ed affluenti	1,700,000	»	»	»
5	Correzione del Rio di Sestu	200,000	»	»	»
6	Correzione del Rio di Pula	500,000	»	»	»
7	Bacini d'irrigazione	»	»	»	40,000
8	Lavori forestali	»	»	250,000	»
	<i>Somma complessiva</i>	2,400,000	»	250,000	40,000
	<i>c) Bacino idrografico del Tirso:</i>				
9	Correzione del Tirso	1,300,000	»	»	»
10	Bacino d'irrigazione	»	»	»	40,000
11	Lavori forestali	»	»	400,000	»
	<i>Somma complessiva</i>	1,300,000	»	400,000	40,000
	<i>d) Bacino idrografico sud-est d'Oristano:</i>				
12	Correzione del Rio Molu e del Rio Ballu presso San Gavino e Torralba	200,000	»	»	»
	<i>Somma complessiva</i>	200,000	»	»	»
	<i>e) Bacino idrografico del Rio di Mogoro:</i>				
13	Correzione del Rio di Mogoro	200,000	»	»	»
	<i>Somma complessiva</i>	200,000	»	»	»
	<i>f) Bacino idrografico del Flumendosa:</i>				
14	Difesa del ponte sul Flumendosa e degli abitati di Sarabus	500,000	»	»	»
15	Lavori forestali	»	»	»	»
	<i>Somma complessiva</i>	500,000	»	»	»
	<i>g) Bonificazioni:</i>				
16	Stagni di Tortoli, Sanluri, Simberiggi ed altri	»	1,150,000	»	»
	<i>Somma complessiva</i>	»	1,150,000	»	»
	<i>Totale per la provincia di Cagliari</i>	5,300,000	1,150,000	750,000	150,000

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1902.

Tabella delle opere da eseguirsi in dipendenza della legge.

N. d'ordine		Correzione dei corsi d'acqua	Bonifiche	Rimbo- schimenti	Canoni annui per 40 anni
CAPO II.					
Provincia di Sassari.					
<i>h) Bacino idrografico del Coghinas:</i>					
17	Correzione del Coghinas	1,000,000	»	»	»
18	Bacino d'irrigazione	»	»	»	30,000
19	Lavori forestali	»	»	400,000	»
	<i>Somma complessiva</i>	1,000,000	»	400,000	30,000
<i>i) Bacini idrografici del Cedrino:</i>					
20	Correzione del Cedrino	500,000	»	»	»
21	Bacino d'irrigazione	»	»	»	20,000
22	Lavori forestali	»	»	100,000	»
	<i>Somma complessiva</i>	500,000	»	1,00,000	20,000
<i>l) Bonificazioni:</i>					
23	Salinedda e Corio (presso Terranova), Calik (presso Alghero), Pauli, Sondo e Santa Lucia (presso Bonorva), Padulo (presso Tempio)	»	2,350,000	»	»
	<i>Somma complessiva</i>	»	2,350,000	»	»
	<i>Totale per la provincia di Sassari</i>	1,500,000	2,350,000	500,000	50,000
	<i>Totale per le due provincie</i>	6,800,000	3,500,000	1,250,000	200,000
	IN UNO		11,750,000		

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge sull'ordinamento del R. esercito e alla legge sull'avanzamento del R. esercito » (N. 114).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama la discussione del disegno di legge: « Modificazione alla legge sull'ordinamento del R. esercito e alla legge sull'avanzamento del R. esercito ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 114).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. I.

Alla legge di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra — testo unico approvato con Regio decreto n. 525 del 14 luglio 1898 — modificata con legge n. 285 del 7 luglio 1901, sono arretrate le seguenti variazioni:

1. Nella lettera A) dell'art. 1, al capoverso:

« 1 reggimento d'artiglieria da montagna (15 batterie e 1 deposito) » sostituire:

« 1 reggimento d'artiglieria da montagna e una brigata d'artiglieria da montagna del Veneto (15 batterie e 1 deposito); » e al capoverso:

« 22 brigate d'artiglieria da costa e da fortezza (78 compagnie) »; sostituire:

« 6 reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza, e una brigata d'artiglieria da costa della Sardegna (25 brigate, 78 compagnie e 6 depositi) »;

2. All'art. 27 sostituire il seguente:

« L'arma d'artiglieria, di cui la tabella n. VII determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, è ordinata nel modo che segue:

a) un ispettorato generale d'artiglieria;

b) tre ispettorati d'artiglieria;

c) una direzione superiore delle esperienze;

d) nove comandi d'artiglieria;

e) tredici direzioni d'artiglieria;

f) ventiquattro reggimenti d'artiglieria da campagna;

g) un reggimento d'artiglieria a cavallo;

h) un reggimento d'artiglieria da montagna e una brigata d'artiglieria da montagna del Veneto;

i) sei reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza e una brigata d'artiglieria da costa della Sardegna (venticinque brigate, settantotto compagnie e sei depositi);

l) cinque compagnie di operai d'artiglieria ».

3. Art. 28: sopprimerlo.

4. Nell'art. 29, alle parole: « due brigate di batterie » sostituire: « tre brigate di batterie ».

5. All'art. 31 sostituire il seguente: « Il reggimento d'artiglieria da montagna si compone di uno stato maggiore, quattro brigate di batterie e un deposito ».

6. Dopo l'art. 31 inserire il seguente:

« Art. 31-bis. Ogni reggimento d'artiglieria da costa o da fortezza si compone di uno stato maggiore, di più brigate di compagnie, e di un deposito ».

7. Nell'art. 32, prima dell'attuale capoverso « a) », aggiungere: « a) un ispettorato generale del Genio »; e, conseguentemente, alle indicazioni « a), b), c), d), e) » dei capoversi attuali sostituire rispettivamente: « b), c), d), e), f) ».

8. Art. 33: sopprimerlo.

9. Alla tabella n. VII degli ufficiali dell'arma di artiglieria, sostituire la seguente:

« Tabella n. VII degli ufficiali dell'arma di artiglieria.

45 colonnelli

70 tenenti colonnelli

131 maggiori

540 capitani

929 tenenti e sottotenenti

1715 totale.

(Approvato).

Art. 2.

Alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del Regio esercito, modificata con

legge 6 marzo 1898, n. 50, sono arretrate le seguenti variazioni:

1. All' art. 10 aggiungere: dopo le parole « primo aiutante di campo di S. M. il Re » le parole:

« per l'ispettore generale d'artiglieria, per l'ispettore generale del Genio ».

2. Alle disposizioni transitorie, aggiungere il seguente articolo:

« Art. 68. Il ministro della guerra è autorizzato a limitare opportunamente, volta per volta, gli avanzamenti nei singoli gradi dell' arma di artiglieria quando, per effetto della combinata applicazione dell'organico dell'arma stabilito dalla legge d'ordinamento, e dell'articolo 45 della presente legge, possa avvenire che si abbia nei corrispondenti gradi dell'arma del genio esuberanza di ufficiali in confronto delle cariche che possono essere da essi disimpegnate ».

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Avverto che l'Ufficio centrale ha proposto il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, nell'intendimento di non pregiudicare la carriera degli ufficiali d'artiglieria e del genio, invita il ministro della guerra a seguire, nell'applicazione dell'articolo 68 della presente legge, il criterio che a reggere una sottodirezione autonoma od altri servizi analoghi del genio, possa essere destinato anche un colonnello ».

L'onor. ministro lo accetta?

OTTOLENGHI, *ministro della guerra*. È concordato fra me e l'Ufficio centrale, e quindi lo accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti quest'ordine del giorno. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Approvazione di tre contratti di vendita di boschi demaniali ai comuni di S. Stino di Livenza e Portogruaro » (N. 128).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di tre contratti di vendita di boschi de-

maniali ai comuni di S. Stino di Livenza e Portogruaro ».

Do lettura del disegno di legge.

Articolo unico.

Sono approvati:

a) i due contratti stipulati il 12 agosto 1901 per la vendita al comune di Portogruaro dei boschi detti Acquanera e Frassinello nel territorio di quel Comune;

b) il contratto stipulato il 16 settembre 1901 per la vendita al comune di S. Stino di Livenza del bosco detto Bandiziol in quel territorio.

L'approvazione è subordinata alla condizione che non possano mai i comuni col fatto proprio ottenere l'effetto di liberare i boschi dal vincolo forestale, e s'intendano applicabili le disposizioni del regolamento forestale 10 febbraio 1878, e delle prescrizioni di massima per la cultura silvana ed il taglio dei boschi vincolati, vigenti nella provincia di Venezia.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Provvedimenti concernenti il personale dell'Amministrazione del Catasto e dei servizi tecnici di finanza » (N. 128).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti concernenti il personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 128).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione generale è chiusa; procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

L'Ufficio tecnico centrale, stato aggregato alla Direzione generale del catasto e dei ser-

vizi tecnici finanziari con regio decreto 28 ottobre 1901, n. 472, è soppresso, e in sua vece è aggiunta alla Direzione generale medesima una nuova divisione.

A tal fine, nel ruolo organico del Ministero delle finanze, approvato con Regio decreto 5 aprile 1900, n. 134, modificato col regio decreto 1° agosto 1901, n. 374, sono aggiunti: un posto di direttore capo divisione di 1^a classe con lo stipendio di L. 7,000; un posto di segretario amministrativo di 2^a classe con lo stipendio di L. 4,000 e due posti di segretario amministrativo di 2^a classe con lo stipendio di L. 3,500. A questi posti saranno nominati funzionari degli Uffici tecnici di finanza e dell'Amministrazione del catasto.

(Approvato).

Art. 2.

Per il personale di ruolo, dipendente dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici, viene stabilito un ruolo organico unico in conformità alla tabella A, annessa alla presente legge.

Il Governo potrà collocare in disponibilità i funzionari dell'Amministrazione del catasto e degli Uffici tecnici di finanza, che non possano essere compresi nel ruolo unico, applicando le norme ed i criteri stabiliti con gli art. 4 e 5 del regio decreto 14 novembre 1894, n. 474, convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 507.

Gli assegni di disponibilità saranno corrisposti con i fondi stanziati nel capitolo 181 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1902-1903 e nel corrispondente capitolo degli esercizi successivi, e quando tali fondi non siano sufficienti, si provvederà con le economie risultanti dalla applicazione graduale del ruolo unico.

(Approvato).

Art. 3.

In relazione ai precedenti art. 1 e 2, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, saranno portate le variazioni stabilite della tabella B, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

Nel ruolo organico dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza non saranno ammessi nuovi ingegneri e nuovi geometri fino a che non vi siano stati collocati gli ingegneri ed i geometri straordinari del catasto che hanno già acquisito l'idoneità pel passaggio in pianta stabile mediante esame.

La metà dei posti, che si renderanno vacanti nelle due ultime classi degli ingegneri, dopo che siano stati collocati in pianta gli ingegneri straordinari del catasto che ne hanno già acquisito l'idoneità, potrà essere soppressa, e le somme che risulteranno disponibili saranno impiegate ad ampliare le classi dei geometri principali e dei geometri, dei disegnatori e degli applicati. Le corrispondenti modificazioni nell'organico, nei limiti della somma totale portata dall'organico stesso, saranno approvate con decreto reale.

Con decreto reale saranno pure stabilite le norme per l'assunzione e per la carriera nelle singole categorie del personale del catasto e dei servizi tecnici finanziari.

(Approvato).

Art. 5.

È autorizzata l'istituzione di una Cassa di previdenza a conti individuali, combinati con la mutualità, per gli impiegati tecnici straordinari dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici finanziari.

La Cassa di previdenza sarà rappresentata ed il suo patrimonio sarà amministrato dalla Cassa dei Depositi e Prestiti, e, per gli effetti delle imposte, delle tasse e dei diritti diversi stabiliti dalle leggi vigenti, sarà considerata come Amministrazione dello Stato.

(Approvato).

Art. 6.

Le norme per il funzionamento della Cassa di previdenza saranno stabilite con apposito regolamento, da emanarsi sentito il Consiglio di Stato e la Commissione tecnica permanente per gli Istituti di previdenza amministrati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

A favore della Cassa, ma con riserva dei diritti dello Stato pei debiti dei tecnici catastali

straordinari, saranno devolute le somme che costituiscono le ritenute del 6 per cento operate sulle retribuzioni degli impiegati a garanzia dei lavori da essi eseguiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 235 del regolamento 20 gennaio 1898, n. 118, e dell'articolo 137 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76. La contabilità relativa sarà tenuta dal Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici).

Il contributo dello Stato a favore della Cassa è stabilito nella misura del 4 per cento della retribuzione mensile liquidata a ciascuno degli

impiegati straordinari iscritti alla Cassa medesima. L'ammontare di tale contributo sarà prelevato dai fondi stanziati in bilancio per le spese relative alla formazione e conservazione del catasto.

Col regolamento che stabilisce le norme pel funzionamento della Cassa di previdenza, verranno determinati i casi di decadenza del personale che vi è iscritto, dalla compartecipazione al contributo dello Stato e ad ogni altro provento eventuale e dipendente della mutualità.

(Approvato).

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1902

TABELLA A.

Ruolo organico del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici finanziari.

TITOLO o GRADO	Classe	Stipendio individuale	Numero per:		Spesa per:	
			classe	grado	classe	grado
Ispettori	Unica	7,000	5	5	35,000	35,000
Ingegneri capi	1 ^a	6,000	10	60	60,000	297,500
	2 ^a	5,000	25		125,000	
	3 ^a	4,500	25		112,500	
Ingegneri	1 ^a	4,000	35	280	140,000	817,500
	2 ^a	3,500	55		192,500	
	3 ^a	3,000	70		210,000	
	4 ^a	2,500	70		175,000	
	5 ^a	2,000	50		100,000	
Ingegneri allievi	»	»	»	20	»	»
Geometri principali	1 ^a	4,000	10	34	40,000	118,000
	2 ^a	3,500	12		42,000	
	3 ^a	3,000	12		36,000	
Geometri	1 ^a	2,500	60	220	150,000	430,000
	2 ^a	2,000	80		160,000	
	3 ^a	1,500	80		120,000	
Geometri allievi	»	»	»	30	»	»
Disegnatori ed applicati	1 ^a	2,500	10	180	25,000	270,000
	2 ^a	2,100	12		25,200	
	3 ^a	1,800	36		64,800	
	4 ^a	1,500	50		75,000	
	5 ^a	1,200	40		48,000	
	6 ^a	1,000	32		32,000	
Inservienti	1 ^a	1,200	10	50	12,500	50,000
	2 ^a	1,100	10		11,000	
	3 ^a	1,000	15		15,000	
	4 ^a	800	15		12,000	
TOTALI				879		2,018,000

Nota. — Gli attuali aiutanti degli Uffici tecnici di finanza, non aventi il titolo di studio per essere compresi fra i geometri, saranno passati tra i disegnatori ed applicati.

In via transitoria, e fino a che saranno stati collocati in pianta stabile gli ingegneri e i geometri straordinari, che ne hanno diritto, il numero degli ingegneri e geometri allievi potrà essere elevato rispettivamente a 40 e 60. Gli ingegneri e i geometri straordinari del catasto nominati ingegneri o geometri allievi, conserveranno provvisoriamente, e fino a quando non sono collocati nell'ultima classe a stipendio fisso, le loro attuali retribuzioni.

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902 — DISCUSSIONE — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1902

TABELLA B.

Nota di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per effetto della riunione delle due Amministrazioni del catasto e degli uffici tecnici di finanza.

Esercizio 1902-903.

Numero dello stato di previsione	nuovo	Capitoli Denominazione	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio 1902-903	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1902-903
TITOLO I.					
Spesa ordinaria.					
CATEGORIA I. — Spese effettive.					
SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE.					
Ministero.					
1	1	Personale di ruolo del Ministero (<i>Spese fisse</i>)	2,182,607.54	+ ^(a) 19,265. »	2,201,872.54
Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici .					
26	26	Personale tecnico e d'ordine, di ruolo, dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (<i>Spese fisse</i>) ^(b)	831,130. »	+ ^(c) 1,197,223. »	^(c) 2,028,353. »
29	»	Personale tecnico di finanza (<i>Spese fisse</i>)	896,488. »	- ^(d) 896,488. »	soppresso
30	»	Personale di ruolo ed avventizio per il servizio d'ordine, assegni e retribuzioni degli uffici tecnici di finanza	320,000. »	- ^(a) 320,000. »	soppresso
TOTALI			4,230,225.54	»	4,230,225.54

(a) Questa somma viene trasportata dal capitolo n. 29 per l'aumento di una divisione nella Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici, in sostituzione dell'Ufficio tecnico centrale, che viene soppresso. La variazione che si propone è costituita: per lire 18,000 dall'ammontare degli stipendi di un capo divisione di 1^a classe (lire 7,000), di un segretario amministrativo di 1^a classe (lire 4,000) e di due segretari di 2^a classe (lire 7,000), da scegliersi tra i funzionari dell'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici; e per lire 1265 dalla indennità di residenza in Roma e dell'aumento del decimo dello stipendio al capo divisione e ad un segretario amministrativo.

(b) Nuova denominazione del capitolo in conseguenza della riunione dell'Amministrazione catastale con quella degli uffici tecnici di finanza.

(c) Questa somma è trasportata dal capitolo n. 29 per L. 877,223 »
e dal capitolo n. 30 per » 320,000 »

Totale L. 1,197,223 »

per riunire in un unico ruolo il personale tecnico catastale, il personale tecnico di finanza ed il personale d'ordine degli uffici tecnici di finanza.

La somma totale del capitolo n. 26 si ripartisce come segue:

Nuovo ruolo del personale tecnico e d'ordine dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici L. 2,018,000 »

Economia per vacanze eventuali » 40,521 »

Differenza L. 1,977,479 »

Spesa per aumenti sessennali » 39,000 »

Spesa per indennità di residenza in Roma » 11,874 »

Totale L. 2,028,353 »

(d) Queste somme vengono trasportate al capitolo n. 26 per L. 1,197,223 »
ed al capitolo n. 1 per » 19,265 »

Totale L. 1,216,488 »

per le ragioni indicate alle note precedenti. I capitoli n. 29 e 30 rimangono soppressi.

Si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di maggiore spesa di lire 100,000 per la costruzione del porto di rifugio a Scilla » (N. 130).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Autorizzazione della maggiore spesa di lire 100,000 per la costruzione del porto di rifugio a Scilla ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:
(V. Stampato N. 130).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la maggiore spesa di lire centomila occorrente per la costruzione del porto di rifugio a Scilla.

(Approvato).

Art. 2.

La somma anzidetta, in più del milione concesso dall'art. 3 della legge 14 luglio 1889, n. 6280 pel porto suddetto e per quelli di Lipari e di Oneglia, sarà prelevata dal fondo degli imprevidi, iscritto al n. 38 della tabella annessa alla legge medesima, ed imputata così alla assegnazione già fatta al capitolo n. 258 del bilancio dell'esercizio corrente.

(Approvato).

Si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

Discussione del disegno di legge: « Assegnazioni e riparto di fondi per le opere di bonifica di 1ª categoria di cui all'art. 64 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195 » (N. 112).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazioni e riparto di fondi per le opere di bonifica di

1ª categoria di cui all'art. 164 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195 ».

Prego il senatore segretario Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:
(V. Stampato N. 112).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. Ha facoltà di parlare il senatore Figoli.


FIGOLI. Sono costretto nell'interesse delle Maremme toscane, ed anche del territorio di Salpi, provincia di Foggia, di rilevare come l'art. 4 della legge in esame venga gravemente a colpire l'interesse di queste due regioni senza che la legge che esaminiamo venga a dare loro alcun affidamento per l'attuazione della loro bonifica. Infatti l'art. 4 della legge in votazione estende alle bonifiche delle Maremme toscane e del lago Salpi che si eseguiranno entro il perimetro e nell'interesse della parte non demaniale le disposizioni dell'art. 6 della legge 22 marzo 1900, testo unico.

Nota che l'art. 90 di quest'ultima legge già indicava che le spese di queste bonifiche per la parte di proprietà demaniale continuavano a carico dello Stato e che nella tabella 1ª di questa ultima legge si trova segnato l'importo di lire 4,200,000 per le Maremme e lire 5,000,000 pel lago Salpi a totale carico dello Stato.

Perciò la legge del 1900 è chiara ed esplicita nell'indicare che gl'importi della sua tabella 1ª riguardano i soli lavori di bonifica sui terreni demaniali, perchè in caso contrario la tabella 1ª avrebbe portate le quote spettanti agli interessati per bonifiche a terreni non demaniali. Quindi non può sorgere dubbio, e mi rimetto all'imparziale e competente giudizio dell'onor. ministro, che la legge 22 marzo 1900 non comprendeva bonifica di sorta sui terreni non demaniali e quindi le lire 4,200,000 stanziati per le Maremme e le lire 5,030,000 pel lago Salpi erano esclusivamente devolute alle bonifiche su terreni demaniali.

L'art. 4 della legge in discussione non ha per conseguenza relazione colla legge 20 marzo 1900 ed io doveva ritenere che esso avesse applicazione a lavori che fossero oggetto della presente legge, ma invece nella tabella annessa non vedo nominate nè le Maremme, nè il lago Salpi.

Così stando le cose, è evidente che in ambe le leggi si è completamente ommesso qualsiasi stan-



ziamento per le importanti bonifiche sulle zone non demaniali di queste due regioni — e ciò è ben chiaro perchè se con la presente legge s'intendesse ripartire le somme stabilite nella prima tabella della legge 22 marzo 1900, ciò sarebbe in aperta violazione di questa legge, poichè lo Stato verrebbe a sottrarsi alla spesa che in detta tabella è a totale suo carico.

Le bonifiche di queste due regioni sono troppo importanti; l'onorevole ministro, alla cui competenza ciò è ben noto, non vorrà disconoscerlo. La Maremma toscana, che da Cecina alla provincia di Roma, per un percorso di ben 150 chilometri è colpita da grave malaria tanto nella parte litoranea che nelle estese sue valli, attende il suo avvenire igienico ed economico dalle bonifiche. Questa regione, per la bontà dei suoi abitanti, per la fertilità del suo territorio, e per la sua centrale posizione, merita veder raggiunto il modestissimo ideale di trovarsi nelle condizioni igieniche delle vicine parti della Toscana che nei tempi passati di essa erano insalubri.

Dalla tabella della legge 22 marzo 1900 risulta che lo stanziamento per 1902-1903 è di L. 200,000. A cosa può servire questa meschina somma? Appena alle manutenzioni e funzionamento delle opere esistenti, spese che gravano sulle L. 4,200,000 assegnate da detta legge.

La somma poi di L. 2,000,000 per il diverso dell'Ombrone a cui provvede separatamente il Ministero, conferma l'importanza di queste bonifiche, ma riguarda esclusivamente la bonifica di Grosseto.

Prego caldamente l'onor. ministro a voler provvedere con apposita legge alle somme necessarie alle bonifiche da me sopra accennate per le opere da eseguirsi su terreni non demaniali, come, per le bonifiche di Mantova, ha promesso nell'altro ramo del Parlamento.

BALENZANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BALENZANO, *ministro dei lavori pubblici*. Nell'art. 90 della legge del 1900 era stabilito così:

« La bonificazione del lago Salpi e delle Maremme toscane, per la parte che è proprietà demaniale continueranno ad essere a carico esclusivo dello Stato ».

Allora era facile domandare: e per la parte che non è di proprietà demaniale che cosa av-

viene? A questo dubbio che sorgeva dall'art. 90 della legge del 1900 risponde la legge attuale la quale stabilisce essere a carico esclusivo dello Stato tutto quello che riguarda la proprietà demaniale. Al rimanente è applicabile la legge generale, per la quale lo Stato concorre per 60 per cento e i comuni, le provincie e i proprietari per l'altro 40 per cento.

L'onor. Figoli può essere certo che la somma di 4,200,000 lire sarà spesa per le Maremme toscane e andrà tutta a carico dello Stato per quanto si rapporta alle opere che si fanno sulle proprietà demaniali esclusivamente. Per le opere di bonifica che vanno fatte in proprietà contigue, non demaniali, i proprietari, la provincia ed i comuni interessati devono concorrere. Ma l'onor. senatore Figoli faceva una seconda domanda, cioè che in questo progetto di legge od in uno posteriore avesse potuto stanziarsi un'altra somma per la bonifica delle Maremme.

In questo progetto di legge non si poteva per una ragione semplice: noi non facciamo proposte nuove, ma ci limitiamo ad eseguire la legge precedente, la quale coll'art. 64 dava ordine al Governo di classificare non più tardi del 18 giugno 1901 le bonifiche iscritte nell'allegato A, e di provvedere al riparto delle somme per esse occorrenti.

Tale allegato non si riferisce alle bonifiche della Maremma e quindi non potevamo fare per esse alcuna proposta di nuova spesa. Ma come si è promesso per le bonifiche del Mantovano possiamo promettere per quello delle Maremme.

Indiscutibilmente con questa legge non si chiude la porta ad ogni provvedimento per le bonifiche e specialmente per quelle già deliberate. Una volta che lo Stato si è messo su questa via deve intieramente seguirla, quindi come sarà provveduto per le altre bonifiche se necessario, così sarà provveduto anche per quella da lui accennata.

Se un aumento di dotazione non trova posto per le Maremme in questo progetto di legge, non mancherà il Governo di provvedervi, quando dovrà occuparsi di altre bonifiche.

FIGOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FIGOLI. Ringrazio l'onor. ministro dell'assicurazione che mi dà che i fondi assegnati dalla prima tabella della legge 22 marzo 1900 riguardano le sole zone demaniali, e dell'affidamento

che con legge speciale provvederà alle bonifiche dei terreni non demaniali delle Maremme e di Salpi augurando che ciò possa essere presto effettuato.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

L'ammontare ed il riparto della spesa di L. 63,000,000 negli esercizi dal 1903-904 al 1932-933 per le opere di bonifica dichiarate di prima categoria in esecuzione dell'art. 2 della legge 18 giugno 1899, n. 236, corrispondente all'art. 64 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, restano stabiliti in conformità dell'allegata tabella A. (1)

Sono all'uopo autorizzate le annue assegnazioni risultanti dalla tabella stessa per ciascuno degli esercizi dal 1903-904 al 1932-933, da iscriversi in capitoli separati per ogni opera nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, stanziando annualmente in quello dell'entrata le rate a carico delle provincie, dei comuni e dei proprietari interessati.

A tali opere di bonifica sono applicabili le norme tutte del testo unico 22 marzo 1900, n. 195.

(Approvato).

Art. 2.

Ai Consorzi legalmente costituiti per la esecuzione delle opere di bonifica previste dalla presente legge e dalla legge 22 marzo 1900, n. 195, è data facoltà di vincolare le rate delle tasse e contributi consorziali, a vece dell'ipoteca, a garanzia dei mutui contratti a termini dell'art. 41 di quest'ultima legge, sia per la esecuzione delle nuove opere di bonifica, sia pel complemento di quelle già esistenti, nonché per la conversione dei debiti fatti sotto l'osservanza delle leggi anteriori.

Le obbligazioni assunte dal Consorzio dei proprietari costituiscono un peso dei fondi in esso comprese e le contribuzioni dell'anno in corso e dell'antecedente, costituiscono un credito pri-

(1) Per la tabella, vedi in fine di seduta.

vilegiato sopra ogni altro dopo il tributo fondiario, anche per fatti anteriori al trapasso delle proprietà.

(Approvato).

Art. 3.

Il riparto delle spese per la bonifica dell'Agro romano sarà fatto a norma dell'art. 6 della legge 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico) per la somma di L. 5,300,000 inscritta nella tabella I allegata alla legge stessa, e a norma dell'art. 86 per le somme autorizzate dalle leggi precedenti.

Per la manutenzione di tutte le opere di detta bonifica eseguite dallo Stato, e per la esecuzione di quelle di cui al comma B dell'art. 73, corrispondente al comma 7 dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1878, n. 4642, sono applicabili rispettivamente le disposizioni contenute negli articoli 4, 52, 53 e nell'art. 25 del suaccennato testo unico.

La disposizione del citato art. 25 non sarà applicabile che a quelle opere, le quali saranno eseguite secondo norme, nell'interesse dell'igiene e dell'agricoltura, da stabilirsi nel regolamento.

Lungo le ferrovie e strade ordinarie comprese nel perimetro della bonifica stessa, è obbligatorio che le cave di prestito, ove ristagnano le acque, sieno prosciugate o per colmata, o mediante canalizzazione.

La spesa occorrente è a carico del proprietario del fondo cui appartiene la cava, salvi i patti tra esso proprietario e l'imprenditore delle strade. Lo Stato può concorrere nella spesa con un sussidio non eccedente il 20 per cento, da prelevarsi dalla somma assegnata al n. 5 della tabella 1^a del testo unico 22 marzo 1900, n. 195.

(Approvato)

Art. 4.

Dalla pubblicazione della presente legge, le spese dei lavori che si eseguiranno entro il perimetro e nell'interesse della parte non demaniale della bonifica delle Maremme Toscane e delle terre adiacenti al Lago Salpi, saranno ripartite a norma dell'art. 6 della legge 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico).

(Approvato).

Art. 5.

Le denominazioni usate ai numeri 35, 51 e 52 della tabella terza allegata al testo unico 22 marzo 1900, n. 195, sono rettificata nel modo seguente:

35. Terreni paludosi del Giarda, della Lama della Torre e del Bucine;

51. Bacino inferiore dei torrenti Caldanello, Raganello, Satanasso, Gronde, Esaro, Coscile, Fellone, Crati, S. Mauro e Malbrancato;

52. Valle a destra del Crati e Valli influenti tra Cosenza e la stretta di Tarsia.

(Approvato).

Art. 6.

Nel ruolo organico del personale del R. Corpo del Genio civile sono introdotte, a decorrere dal 1° luglio 1902, le seguenti modificazioni in aumento, per poter provvedere alla esecuzione delle opere di bonifica contemplate dalla presente legge e da quella del 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico):

1. 10 posti d'ingegnere di 1 ^a classe con lo stipendio annuo di lire 4000 . . .	L. 40,000
2. 10 posti d'ingegnere di 2 ^a classe con lo stipendio annuo di lire 3500 . . .	35,000
3. 10 posti d'ingegnere di 3 ^a classe con lo stipendio annuo di lire 3000 . . .	30,000
4. 12 posti di aiutante di 1 ^a classe con lo stipendio annuo di lire 3000 . . .	36,000
5. 14 posti di aiutante di 2 ^a classe con lo stipendio annuo di lire 2400 . . .	33,600
6. 14 posti di aiutante di 3 ^a classe con lo stipendio annuo di lire 1800 . . .	25,200
	<u>L. 199,800</u>

La somma annua di lire 199,800 sarà prelevata dal fondo di riserva di cui al capitolo 216 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-903, ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Sui fondi stanziati per le opere saranno invece corrisposti gli assegni agli assistenti, da assumersi in temporaneo servizio dal ministro dei lavori pubblici per la durata dei singoli lavori.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Costruzione d'un edificio ad uso della Biblioteca Nazionale Centrale in Firenze » (N. 134).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costruzione di un edificio ad uso della Biblioteca Nazionale Centrale in Firenze ».

Prego il senatore segretario Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 134).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FINALI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, presidente della Commissione di finanze e relatore. La Commissione permanente di finanze, nella sua relazione intorno a questo progetto di legge ha fatto una osservazione, che raccomanda al ministro della pubblica istruzione e al Governo in genere.

Ma siccome queste raccomandazioni pare che acquistino più valore quando sono fatte nella seduta pubblica in Senato, mi sia consentito, a nome della Commissione stessa di cui sono stato il relatore, di ripeterla.

Nella relazione che fu fatta dal ministro alla Camera dei deputati fu detto, che fra le altre ragioni di trasportare la Biblioteca Nazionale fuori del posto in cui si trova, e darle invece una sede ampia, appropriata e comoda, a Santa Croce, c'è quella, che nel posto in cui è attualmente agli Uffizi, la Biblioteca Nazionale è esposta a pericolo d'incendio, per la contiguità di case private, e la vicinanza dell'antico Teatro delle Logge.

Sta bene, che trasportati i libri a Santa Croce sia eliminato per essi questo pericolo; ma poiché i locali nei quali ora è la Biblioteca Nazionale devono servire per sistemare poi l'Archivio di Stato e la Galleria, due istituti non meno preziosi della Biblioteca, e che hanno un pregio ed un valore storico ed artistico inestimabile, è naturale che se il Governo era sollecito del pericolo che correva la Biblioteca, deve essere non meno sollecito di rimuovere

ogni pericolo d'incendio che possano correre questi due altri istituti.

E la cosa non è indifferente nemmeno per la stessa Biblioteca; poichè occorreranno alcuni anni prima che la medesima possa essere trasportata nella sua nuova sede di Santa Croce; e quindi se vi sono davvero questi pericoli, e non è a dubitarne, essendo ciò affermato nella relazione colla quale il Governo presentava alla Camera dei deputati il progetto di legge, non è fuor di luogo, ed anzi parmi molto opportuno, che sia raccomandata la cosa alla sollecitudine del Governo stesso, dal quale la Commissione permanente di finanze attende, se non delle concrete e specifiche, almeno delle generiche ma rassicuranti dichiarazioni.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Fra gli edifizii ricordati testè dal presidente della Commissione permanente di finanze, c'è l'Archivio di Stato, il quale dipende dal Ministero dell'interno. Ora posso assicurare l'onor. Finali e la Commissione che sarà mia cura far verificare se il pericolo accennato dall'onor. preopinante sia effettivo ed imminente, e in tal caso provvederò a rimuoverlo per quanto sarà possibile.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze e relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze e relatore*. Ringrazio l'onor. ministro dell'interno di queste sue dichiarazioni; e lo prego di rendersi interprete di questo voto della Commissione permanente di finanze e del Senato, verso il suo collega della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata la convenzione stipulata il 4 febbraio 1902 fra i rappresentanti del Governo, del comune di Firenze e della Cassa centrale di risparmio e depositi in quella città, per l'attuazione del progetto di costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca Centrale Nazionale in Firenze.

(Approvato).

Art. 2.

Le somme che, a norma dell'art. 10 della convenzione predetta, dovranno somministrarsi dalla Cassa di risparmio e depositi di Firenze dall'esercizio 1902-903 al 1906-907, verranno iscritte in entrata ad un capitolo del « Movimento di capitali » per la parte che concerne l'anticipazione allo Stato e ad un capitolo delle « Entrate effettive » per la parte riguardante l'anticipazione al comune.

In apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per gli esercizi su indicati saranno fatti stanziamenti corrispondenti alle anticipazioni del predetto Istituto.

(Approvato).

Art. 3.

Nella parte straordinaria del bilancio della pubblica istruzione sarà iscritta, a decorrere dall'esercizio finanziario 1902-903, e fino al saldo degli obblighi assunti dallo Stato in dipendenza della convenzione, di cui al precedente art. 1, l'annualità di L. 120,000, da corrispondersi alla Cassa centrale di risparmio e depositi in Firenze, ad estinzione delle somme dalla medesima anticipate in esecuzione della convenzione stessa, e dei relativi interessi.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Autorizzazione di spesa per pagamento di stipendi arretrati ed altri assegni a funzionari del Genio civile collocati a riposo per effetto della legge 15 giugno 1893, n. 294 » (N. 30).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per pagamento di stipendi arretrati ed altri assegni a funzionari del Genio civile collocati a riposo per effetto della legge 15 giugno 1893, n. 294 ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire duecentomila da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio

dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902, per provvedere al pagamento degli arretrati di stipendio e di altri assegni dovuti, in seguito a sentenze 22-28 aprile 1899 della Corte di appello di Bologna e 1-15 aprile 1901 della Corte d'appello di Perugia, a funzionari del Genio civile collocati a riposo per effetto della legge 15 giugno 1893, n. 294.

È aperta la discussione su questo disegno di legge. Se nessuno chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un progetto di legge composto di un solo articolo, sarà votato poi a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Sistemazione del personale straordinario nella carriera d'ordine e di quello addetto alla ragioneria nel Ministero della pubblica istruzione » (N. 135)

PRESIDENTE. Viene ora in discussione l'ultimo progetto di legge iscritto all'ordine del giorno: « Sistemazione del personale straordinario nella carriera d'ordine e di quello addetto alla ragioneria nel Ministero della pubblica istruzione ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 135).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione generale è chiusa; si passerà alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La pianta organica della carriera d'ordine nel Ministero della pubblica istruzione è modificata

in conformità della tabella annessa alla presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato a trasportare, cominciando dall'esercizio finanziario 1902-903, al capitolo 1° del bilancio della pubblica istruzione lire 89,960 costituenti il capitolo 2°, lire 15,000 dal capitolo 70, e lire 8000 dal capitolo 95, ed a collocare g'impiegati ed uscieri straordinari attualmente in servizio al Ministero della pubblica istruzione, assunti prima della legge 11 giugno 1897, n. 182, nel rispettivo organico della carriera d'ordine e del personale di servizio, salvo il diritto dei sottoufficiali e degli ufficiali di scrittura del Regio esercito e della Regia marina, ai termini degli articoli 10 e 20 della legge 8 luglio 1883, n. 1470.

(Approvato).

Art. 2.

Alla pianta organica del personale di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione sono aggiunti: un segretario a lire 3500, un segretario a lire 3000, due vice segretari a lire 2500, tre vice-segretari a lire 2000: ed è fissato in lire 3000 lo stipendio dell'economocassiere del Ministero stesso.

Per la maggiore spese di lire 18,000, il Governo del Re è autorizzato a trasportare nel bilancio dell'esercizio 1902-903 del Ministero della pubblica istruzione la eguale somma di lire 18,000 dal capitolo n. 3 al capitolo 1° del bilancio dello stesso Ministero.

(Approvato).

Art. 3.

Con decreti Reali si provvederà alla esecuzione della presente legge.

(Approvato).

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1902

TABELLA.

Ruolo organico del Ministero della pubblica istruzione.

RUOLO ATTUALE (R. D. 8 novembre 1901, n. 467)				NUOVO RUOLO			
Carriera d'ordine				Carriera d'ordine			
4	Capi degli uffici d'ordine	4000	16,000	4	Capo degli uffici d'ordine	4000	16,000
5	Archivisti	3500	17,500	6	Archivisti	3500	21,000
7	Id.	3200	22,400	8	Id.	3200	25,600
10	Id.	2700	27,000	12	Id.	2700	32,400
19	Ufficiali d'ordine	2200	41,800	(1) 22	Ufficiali d'ordine	2200	48,400
8	Id.	1800	14,400	(2) 36	Id.	1800	64,800
4	Id.	1500	6,000	18	Id.	1500	27,000
1	Telegrafista		2,000	»	»		»
1	Magazziniere		1,800	»	»		»
1	Ufficiale d'ispezione per i monu- menti di Roma e suburbio . . .		2,200	1	Ufficiale d'ispezione per i monu- menti di Roma e suburbio . . .		2,200
60			151,100	107			237,400
Personale di servizio				Personale di servizio			
1	Usciere capo		1,800	1	Usciere capo		1,800
1	Commesso		1,800	1	Commesso		1,800
7	Uscieri	1500	10,500	12	Uscieri	1500	18,000
14	Id.	1300	18,200	20	Id.	1300	26,000
7	Id.	1100	7,700	20	Id.	1100	22,000
30			40,000	54			69,600
	Totale		191,100		Totale		307,000

(1) Uno dei posti di ufficiale d'ordine a lire 2200 verrà conferito al telegrafista il cui posto viene soppresso.

(2) Uno dei posti di ufficiale d'ordine a lire 1800 verrà conferito al magazziniere il cui posto viene soppresso.

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1902

Si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei primi dodici disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta o rinviati allo scrutinio segreto.

Prego il senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti nei comuni di Roscigno, Colliano ed Aliano:

Senatori votanti	82
Favorevoli	79
Contrari	3

Il Senato approva.

Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria:

Senatori votanti	83
Favorevoli	81
Contrari	2

Il Senato approva.

Autorizzazione della maggiore spesa di lire 350,000 per i lavori di compimento del Policlinico Umberto I in Roma:

Senatori votanti	83
Favorevoli	79
Contrari	4

Il Senato approva.

Ordinamento del personale tecnico governativo di sanità marittima:

Senatori votanti	82
Favorevoli	77
Contrari	5

Il Senato approva.

Modificazione della legge 2 agosto 1897, n. 382, portante provvedimenti per la Sardegna:

Senatori votanti	83
Favorevoli	80
Contrari	3

Il Senato approva.

Modificazione alla legge sull'ordinamento del R. esercito e alla legge sull'avanzamento nel R. esercito:

Senatori votanti	83
Favorevoli	79
Contrari	4

Il Senato approva.

Approvazione di tre contratti di vendita di boschi demaniali ai comuni di S. Stino di Livorno e Portogruaro;

Senatori votanti	83
Favorevoli	81
Contrari	2

Il Senato approva.

Provvedimenti concernenti il personale dell'Amministrazione del Catasto e dei servizi tecnici di finanza;

Votanti	79
Favorevoli	74
Contrari	5

Il Senato approva.

Autorizzazione della maggiore spesa di L. 100,000 per la costruzione del porto di rifugio a Scilla;

Votanti	80
Favorevoli	78
Contrari	2

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1902

Assegnazioni e riparto di fondi per le opere di bonifica di 1ª categoria di cui all'articolo 64 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195;

Votanti	78
Favorevoli	73
Contrari	5

Il Senato approva.

Costruzione di un edificio ad uso della Biblioteca Nazionale Centrale in Firenze;

Votanti	83
Favorevoli	82
Contrari	1

Il Senato approva.

Autorizzazione di spesa per pagamento di stipendi arretrati ed altri assegni a funzionari del Genio civile collocati a riposo per effetto della legge 15 giugno 1893, n. 294;

Senatori votanti	91
Favorevoli	89
Contrari	2

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni per spese della spedizione in Cina, su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-902;

Modificazioni ai ruoli organici del personale di 1ª categoria dell'amministrazione centrale degli affari esteri e del personale addetto alle regie legazioni all'estero (N. 123);

Ricostruzione dei palazzi e delle Regie rappresentanze italiane in Cina (N. 132);

Disposizioni relative alla insequestrabilità degli stipendi e pensioni ed alla cedibilità degli stipendi (N. 93);

Assegnazione di un termine perentorio per la presentazione di obbligazioni del prestito Bevilacqua La Masa, al cambio, al rimborso, al premio (N. 110);

Concorso dello Stato nella spesa occorrente per il nuovo ordinamento delle strade ferrate delle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per il periodo di tempo dal 1º gennaio 1902 al 30 giugno 1905 (N. 127);

Costituzione in comune autonomo delle frazioni di Crespina, Tripalle e Cenaia fin qui aggregate al comune di Fauglia (provincia di Pisa) (N. 34);

Disposizioni riguardanti l'alienazione delle armi modello 1870-87 e dei materiali di cui all'art 5 della legge 5 maggio 1901, n. 151 (N. 120).

II. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Sistemazione del personale straordinario nella carriera d'ordine e di quello addetto alla ragioneria nel Ministero della pubblica istruzione (N. 135).

La seduta è sciolta (ore 17 e 45).

Licenziato per la stampa il 10 luglio 1902 (ore 10,30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche